



Allegato "C" all'atto n.763/510 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE LUIGI BERNARDI ENTE FILANTROPICO"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1.1. La Fondazione è denominata "FONDAZIONE LUIGI BERNARDI ENTE FILANTROPICO".

1.2. La Fondazione è stata istituita dalla "Congrega della Carità Apostolica" di Brescia conformemente alla volontà del cav. Luigi Bernardi espressa nel testamento pubblico del 20 gennaio 1937, passato agli atti tra vivi con verbale del 2 febbraio 1937 n.1.330 di repertorio del Notaio Luigi Mazzola.

1.3. Essa è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con R.D. 4 aprile 1939, che ne ha approvato lo statuto.

A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n.396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27 marzo 1990 n.21 e n.22, la Giunta Regionale della Lombardia, con delibera 28 novembre 1991 n.15210, ha depubblicizzato la Fondazione quale ente morale assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti c.c.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Brescia, via Mazzini n.5, presso la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" che la amministra.

2.2. Potranno essere istituite sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo per oggetto l'attività di beneficenza a sostegno di minori svantaggiati e in condizione di disabilità, residenti nel Comune di Brescia, finalizzata alla erogazione di denaro, beni o servizi e di attività educative, di accoglienza e cura tramite enti e organizzazioni idonei e attrezzati.

3.2. Nell'erogazione degli aiuti è data precedenza agli orfani. In casi particolari l'assistenza potrà continuare anche dopo il compimento della maggiore età.

3.3. Le domande intese ad ottenere gli aiuti morali e materiali della Fondazione, ai sensi dell'art.3.1. dello Statuto, sono raccolte dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico".

3.4. Le domande sono esaminate dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", alla quale spettano le decisioni in merito all'accoglimento o meno delle

singole domande, nonché alle modalità degli interventi.

3.5. Allo scopo la Congrega assume le informazioni giudicate necessarie ed istruisce le pratiche, nei modi ritenuti più opportuni, verificando la sussistenza dei presupposti statutari.

3.6. Le erogazioni devono essere disposte in rigorosa osservanza dei principi enunciati dallo Statuto.

3.7. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da quanto il cav. Luigi Bernardi ha devoluto alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" per disposizione testamentaria al preciso scopo di costituire la Fondazione.

4.2. Lo stesso potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

4.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.6. La raccolta fondi potrà svolgersi anche in forma continuativa e organizzata e sarà condotta secondo principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e il pubblico.

4.7. Ai propri benefattori la Fondazione riserba la riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

ARTICOLO 5

ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:

- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

ORGANO AMMINISTRATIVO

6.1. L'organo amministrativo è la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" alla quale spettano, secondo le competenze dei suoi organi statutari, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

6.2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" secondo quanto previsto dallo statuto della stessa.

ARTICOLO 7

BILANCIO

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", separatamente dal proprio.

7.3. La Fondazione avrà per ciascun esercizio un proprio bilancio preventivo da approvarsi dal Sodalizio della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" entro il 31 dicembre di ogni anno e un proprio bilancio consuntivo da approvarsi dal medesimo Sodalizio entro il 30 aprile di ogni anno. Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.

7.4. Unitamente al bilancio consuntivo, la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" redige ogni anno la relazione sull'attività svolta.

7.5. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Bilancio Sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

7.6. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" potrà addebitare annualmente a carico della Fondazione i costi e le spese sostenuti per l'espletamento degli incarichi ad essa affidati.

ARTICOLO 8

ORGANO DI CONTROLLO

8.1. L'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, è designato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con delibera del Collegio degli Amministratori, scegliendo anche tra i Confratelli della Congrega stessa.

8.2. Esso esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dal-

la legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

8.3. Se l'Organo di controllo non è in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti, con delibera del Collegio degli Amministratori della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

8.4. Per le modalità di convocazione e funzionamento l'organo di controllo potrà dotarsi di proprio regolamento.

8.5. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 9

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

9.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", per il perseguimento di finalità analoghe a quelle indicate dal fondatore cav. Luigi Bernardi.

ARTICOLO 10

NORMA FINALE E DI RINVIO

10.1. Il presente statuto è stato redatto dagli organi della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con l'intento di adeguare il precedente al mutato quadro normativo ed all'attuale contesto sociale.

10.2. Lo statuto originario, le sue modificazioni e la prassi sin qui consolidatasi nell'esercizio della beneficenza costituiscono patrimonio ideale della "Fondazione Luigi Bernardi Ente Filantropico" e, ove si rendesse necessario, strumento interpretativo delle vigenti norme statutarie.

10.3. Per quanto non previsto dal presente statuto viene fatto riferimento a quello della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" nonché alle disposizioni di legge.

F.TO FRANCO BOSSONI

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.